



**COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO**  
**PROVINCIA COSENZA**

Via Nazionale, 8  
TEL. 0981/62890 FAX. 0981/62900 – P.I. 00394550784 C.C.P. 12617890  
Pec. ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

**ORDINANZA Prot. N. 56**

**del 04 gennaio 2022**

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. **Sospensione del mercato settimanale per mercoledì 05.01.2022**

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, o. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma I;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**VISTO** il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTE** le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 3 novembre con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 Ottobre 2020, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 Ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio

nazionale hanno indotto il Governo ad estendere le misure già previste;

**RITENUTO** di dover adottare, in attuazione delle normative emanate, misure di natura precauzionale territoriale, rimesse alla competenza delle Amministrazioni Locali, tese a prevenire una possibile, potenziale trasmissione del virus soprattutto in caso di svolgimento di eventi e in ogni altra forma di aggregazione, svolta in luoghi aperti al pubblico, quale il mercato settimanale svolto su suolo pubblico;

**RITENUTO** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO** di provvedere in merito agli eventi, per i quali possano crearsi situazioni di assembramento, che non consentono di rispettare la distanza di prossimità necessaria a scopo cautelativo, in ossequio al divieto stabilito nell'ultimo richiamato DPCM per il quale sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico in relazione alla situazione pandemica del territorio comunale;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

#### **CONSIDERATO CHE:**

**nel territorio comunale, si svolge nella giornata di mercoledì il mercato settimanale: settore "non alimentare" nell'area di Piazza Mons. Montalto, Piazza Dante Castellucci, Vico I° San Francesco; settore "alimentare" nell'area di Viale San Francesco;**

**DATO ATTO CHE** in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

#### **VISTI**

l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che al comma 5 statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

La legge Regionale 11 giugno 1999 N.18 e ss..mm..ii.;

La legge Regionale 3 agosto 2018, n. 24

Le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici; lo Statuto Comunale;

#### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **la sospensione delle attività di vendita all'interno del mercato settimanale settore "non alimentare" nell'area di Piazza Mons. Montalto, Piazza Dante Castellucci, Vico I° San Francesco; settore "alimentare" nell'area di Viale San Francesco per mercoledì 05 gennaio 2022;**

**AVVERTE**

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi di Legge.

**DISPONE**

L'invio di copia della presente Ordinanza al sig. Prefetto di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri Sant'Agata di Esaro ed al Comando Polizia Locale, al quale viene demandata l'esecuzione e la vigilanza su quanto disposto.

**DISPONE ALTRESI'**

La pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Sant'Agata di Esaro.

**AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

IL SINDACO  
F.TO Mario NOCITO